

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

La ricorrente deduce che, in qualità di erede della madre deceduta il 03/02/2025, ha inoltrato richiesta per ottenere la documentazione relativa ai titoli aperti o chiusi negli ultimi 10 anni. A tale richiesta l'intermediario ha dato seguito soltanto parzialmente. Da quanto ricevuto, risultava che per il deposito a risparmio n. ***973 alla data del 30/06/2021 era presente un saldo positivo di oltre € 37.000,00, senza però esservi evidenza della successiva movimentazione di tale somma. L'intermediario ha in effetti comunicato che, relativamente a tale rapporto, mancava la documentazione di alcuni movimenti, che però non è mai stata trasmessa nonostante le numerose richieste compresa la pec di reclamo del 26/09/2025 mai riscontrata. Con il ricorso la cliente domanda, quindi, l'accertamento del diritto a ottenere copia della documentazione relativa agli ultimi 6 anni del Deposito a Risparmio n. ***973 e del diritto a conoscere se e quando gli altri titoli, per i quali è stata già fornita la documentazione, sono stati estinti.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente domanda che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo correttamente evaso la richiesta ex art. 119 TUB in sede di controdeduzioni. In particolare, rappresenta che, ricevuta la richiesta di documentazione, si è prontamente adoperato per reperire quanto richiesto e, con riferimento al deposito di risparmio n. ***973, trattandosi di rapporto estinto, si è reso necessario interessare gli Uffici centrali per il reperimento dello stesso. Poiché lo stesso risultava smarrito e considerato che la movimentazione è registrata esclusivamente nel titolo, la relativa movimentazione è stata ricostruita attraverso la documentazione reperita ed è risultato quanto segue: dall'estratto al 31/12/2017 risultava un saldo di €

8.048,37; in data 25/01/2018 è stata accreditata sul libretto la somma di € 30.244,20 relativa al rimborso di obbligazioni B***; in data 21/03/2018 è stato eseguito un prelievo di € 18.000,00; in data 06/04/2018 è stata prelevata in contanti la somma di € 5.000,00; in data 17/04/2018 è stata prelevata l'ulteriore somma di € 15.000,00; il saldo del libretto al 31/12/2020 era di € 206,47; in data 14/09/2021 la *de cuius* ha prelevato la somma di € 37.548,82 dalla gestione patrimoniale n.***622 (estinta in data 01/10/2021); il successivo 30/09/2021 è stata depositata la stessa somma di € 37.548,82 sul libretto n. ***973; in data 19/11/2021 la *de cuius* ha prelevato in contanti la somma di € 37.755,29 ad estinzione del libretto. In sede di repliche, il ricorrente eccepisce che dalla documentazione prodotta nelle controdeduzioni vi sono dei movimenti cancellati tra cui alcuni sono versamenti di F24 dove è stato barrato il codice fiscale. Poiché è anomalo che la *de cuius* alla sua età provvedesse a pagare degli F24, il ricorrente chiede all'intermediario di fornire la documentazione senza omissioni per poter risalire con chiarezza a tutte le operazioni fatte e ricostruire così l'asse ereditario. Inoltre, essendo in corso una causa civile, i movimenti depennati potrebbero essere dei pagamenti fatti per spese legali o altro che possono essere rilevanti e utili per la causa.

In sede di controrepliche, l'intermediario afferma che la domanda avanzata in sede di repliche è inammissibile in quanto sarebbe tardiva essendo stata proposta solo in sede di memorie di repliche e non anche con l'atto introduttivo del ricorso, oltre a non essere stata preceduta da reclamo; inoltre, tali ulteriori contestazioni risultano generiche, prive di riferimenti specifici e di documentazione a supporto. E, pertanto, la documentazione a suo tempo richiesta è stata correttamente consegnata al ricorrente e avendo adempiuto alla richiesta di documentazione e di informazioni formulata, insiste affinché venga dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

La ricorrente è erede della madre titolare di rapporti con la convenuta e con ricorso chiede la condanna dell'Intermediario alla consegna di copia della documentazione bancaria degli ultimi 6 anni del Deposito a Risparmio n. ***973. Domanda, inoltre, di conoscere se e quando sono stati estinti per gli altri titoli per il quale gli è già stata fornita la documentazione. L'intermediario ha fornito la documentazione in sede di controdeduzioni e domanda, quindi, la cessazione della materia del contendere. Va tuttavia precisato che l'intermediario non ha tuttavia rimborsato il contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso. Il ricorrente, con le repliche, contesta la documentazione ricevuta con le controdeduzioni osservando che la stessa presenta delle parti oscurate e ne richiede il rinvio in chiaro per potere difendere le proprie ragioni nell'ambito del contenzioso civile ereditario. L'intermediario, in sede di controrepliche, ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda poiché richiesta per la prima volta con repliche. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, le c.d. Disposizioni ABF, alla Sez. V, § 1 stabiliscono che «Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale». Ne consegue che, le Disposizioni ABF escludono «la possibilità di ampliare la domanda iniziale» tramite le repliche. Secondo l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali, dunque, sono ammesse repliche volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, sono invece inammissibili le repliche finalizzate a introdurre domande nuove, in violazione del principio del contraddittorio. Nel caso in esame è di tutta evidenza che l'originaria richiesta di documentazione presuppone che le informazioni fornite dall'intermediario siano complete e prive di omissioni, sicché la richiesta formulata nelle repliche di ottenere la documentazione senza cancellazioni non integra una nuova domanda ma la specificazione, peraltro ovvia, di quanto richiesto con il ricorso. L'eccezione di inammissibilità va, pertanto, respinta.

Nel merito, la ricorrente domanda la copia della movimentazione degli ultimi 6 anni del libretto n. ***973 per poter correttamente ricostruire l'asse ereditario, dato che dalla documentazione consegnata prima

del ricorso risultava che, alla data del 30/06/2021, era presente un saldo positivo di oltre € 37.000,00. L'intermediario, con le controdeduzioni, produce quanto richiesto e fornisce la seguente ricostruzione: il libretto n. **973 dall'estratto al 31/12/2017 risultava avere un saldo di € 8.048,37 (all.1); in data 25/01/2018 è stata accreditata la somma di € 30.244,20 relativa al rimborso di obbligazioni B** (all.2); in data 21/03/2018 è stato eseguito un prelievo di € 18.000,00 (all.3); in data 06/04/2018 è stata prelevata in contanti la somma di € 5.000,00 (all.5); in data 17/04/2018 è stata prelevata l'ulteriore somma di € 15.000,00 (all.6); il saldo di tale libretto al 31/12/2020 era di € 206,47 (all.10); in data 14/09/2021 la *de cuius* ha prelevato la somma di € 37.548,82 dalla gestione patrimoniale n.400622, estinta in data 01/10/2021 (all.11); il successivo 30/09/2021 è stata depositata la stessa somma di € 37.548,82 sul libretto n. 12973 (all.12); in data 19/11/2021 la *de cuius* ha prelevato in contanti la somma di € 37.755,29 ad estinzione del libretto (all.13).

Dall'analisi della documentazione prodotta emerge che, in effetti, alcune informazioni sono oscurate. La cliente, nelle repliche, afferma che tali dati siano necessari per la ricostruzione dell'asse ereditario e, inoltre, che, essendo in corso un procedimento civile, "i movimenti depennati potrebbero essere dei pagamenti fatti per spese legali o altro che possono essere rilevanti e utili per la causa". L'obbligo di fornire la documentazione dei rapporti bancari ai sensi dell'art. 119 TUB non può quindi essere considerato esattamente adempiuto in quanto la legge riconosce al cliente e ai suoi eredi il diritto di ottenere la documentazione completa e senza omissioni e oscuramenti. È orientamento dei Collegi che «il diritto dei ricorrenti a ottenere copia della documentazione bancaria ai sensi e nei limiti dell'art. 119 TUB non può essere limitato, derogato o comunque compromesso da disposizioni interne dell'intermediario. Il comportamento dell'intermediario resistente risulta perciò contrario a quanto previsto dalla norma sopra richiamata e a quanto imposto dagli obblighi generali di correttezza e diligenza verso la clientela. Il Collegio non può dunque che ribadire l'obbligo di consegna al ricorrente della documentazione richiesta, fatto salvo quanto già consegnato, secondo i limiti e le modalità di cui all'art. 119 TUB" (cfr. Collegio di Torino decisione n. 4285/2024) e che il "diritto derivante dall'art. 119 TUB "non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse" (Collegio di Roma, decisione n. 1542/2024)». La domanda della ricorrente è, dunque, fondata e va accolta, avendo la ricorrente il diritto di ottenere la documentazione integrale, priva di omissioni o di oscuramenti.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente ad ottenere tutta la documentazione senza omissioni o oscuramenti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

